

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunal (London South) 10 luglio 2006 — S. Coleman/Attridge Law e a.

(Causa C-303/06)

(2006/C 237/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Employment Tribunal (London South)

Parti nella causa principale

Ricorrente: S. Coleman

Convenuti: Attridge Law, Steve Law

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nell'ambito del divieto di discriminazione a causa di handicap, la direttiva ⁽¹⁾ protegga contro la discriminazione diretta e contro le molestie soltanto persone esse stesse disabili.
- 2) In caso di risposta negativa alla suddetta questione 1), se la direttiva tuteli lavoratori che, pur non essendo essi stessi disabili, vengono trattati in modo meno favorevole o subiscono molestie a causa del loro rapporto con una persona disabile.
- 3) Se, qualora un datore di lavoro tratti un lavoratore in modo meno favorevole rispetto a come tratti o tratterebbe altri lavoratori, ed è accertato che il motivo di tale trattamento è costituito dal fatto che il lavoratore ha un figlio disabile di cui ha cura, tale trattamento integri una discriminazione diretta in violazione del principio della parità di trattamento stabilito dalla direttiva.
- 4) Se, qualora un datore di lavoro molesti un lavoratore, ed è accertato che il motivo di tale trattamento è costituito dal fatto che il lavoratore ha un figlio disabile di cui ha cura, tali molestie integrino una violazione del principio di parità di trattamento stabilito dalla direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága il 18 luglio 2006 — OTP Garancia Biztosító Rt/Vas Megyei Közigazgatási Hivatal

(Causa C-312/06)

(2006/C 237/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága.

Parti nella causa principale

Ricorrente: OTP Garancia Biztosító Rt.

Convenuta: Vas Megyei Közigazgatási Hivatal.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il punto 3, lett. a), del quarto capitolo di cui all'allegato X dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in prosieguo: l'«Atto di adesione») ⁽¹⁾ — applicabile ai sensi dell'art. 24 del citato Atto di adesione — a tenore del quale, nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, l'Ungheria può applicare, fino al 31 dicembre 2007 compreso, le riduzioni dell'imposta sulle attività economiche, per un massimo del 2 % degli introiti netti delle imprese, concesse a tempo determinato dall'amministrazione locale in base agli artt. 6 e 7 della legge C/1999 sulle imposte locali, possa interpretarsi nel senso che si tratta di una deroga transitoria che consente all'Ungheria di mantenere l'imposta sulle attività economiche, vale a dire che l'Atto di adesione, nel mantenere le riduzioni fiscali con riguardo a quest'ultima, ha riconosciuto il diritto transitorio dell'Ungheria di mantenere anche questo tipo di imposta.